

Legge n° 488 del 27/10/1988

Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza di sostanze inquinanti atmosferiche in Europa (EMEP), adottato a Ginevra il 28 settembre 1984.

G. U. - S. O. 16 novembre 1988, n.269

stato: norma vigente

Art.1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo alla convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del Programma concertato di sorveglianza continua e valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), adottato a Ginevra il 28 settembre 1984.

Art.2

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 del protocollo stesso.

Art.3

1. Il Ministero dell'ambiente coordina, d'intesa con il Ministero della sanità, le attività condotte in ambito nazionale, concernenti l'applicazione della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, adottata a Ginevra il 13 novembre 1979 e ratificata dall'Italia con legge 27 aprile 1982, n. 289, e promuove, d'intesa con il Ministero della sanità e sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, studi e ricerche in materia.

2. Allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 nonché delle attività necessarie per la misurazione dell'inquinamento atmosferico sul territorio nazionale, il Ministero dell'ambiente, di intesa con il Ministero della sanità e sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, provvede mediante convenzioni da stipularsi con enti pubblici o privati.

Art.4

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, in lire 160 milioni per l'anno 1990 e in lire 100 milioni annui a decorrere dal 1991.

2. Al detto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi".

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art.5

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TRADUZIONE NON UFFICIALE.

Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza di inquinanti atmosferici in Europa (EMEP).

Le parti contraenti ricordando che la Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (qui di seguito chiamata "La Convenzione") è entrata in vigore il 16 marzo 1983;

consapevoli dell'importanza che riveste il "Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza di inquinanti atmosferici in Europa" (qui di seguito

chiamato EMEP), previsto dagli artt. 9 e 10 della Convenzione; consapevoli dei risultati positivi ottenuti finora nella messa in opera dell'EMEP; riconoscendo che la messa in opera dell'EMEP fino ad oggi è stata resa possibile grazie ai mezzi finanziari forniti dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (PNUE) e grazie alle attribuzioni volontarie dei Governi;

avendo presente che la contribuzione del PNUE continuerà ad essere versata solo fino al termine del 1984, che la somma di tale contributo e dei contributi volontari dei Governi non copre interamente il costo dell'applicazione del piano di lavoro dell'EMEP e che sarà, in conseguenza, necessario prendere misure per assicurare il finanziamento a lungo termine per gli anni successivi al 1984;

considerato l'appello lanciato dalla Commissione Economica per l'Europa ai Governi dei Paesi membri della CEE nella sua decisione B (XXXVIII), con la quale essa domanda di fornire, secondo le modalità da convenirsi alla prima riunione dell'Organo esecutivo della Convenzione (qui di seguito chiamato l'"Organo Esecutivo"), i fondi di cui questo avrà bisogno per condurre a buoni fini le sue attività, in particolare quelle che hanno riferimento ai lavori dell'EMEP;

osservando che la Convenzione non contiene alcuna disposizione relativa al finanziamento dell'EMEP, e che è, dunque, necessario prendere misure appropriate al riguardo;

tenendo conto degli elementi da prendere in considerazione per l'elaborazione di uno strumento ufficiale completante la Convenzione che sono enunciati nelle raccomandazioni adottate dall'Organo Esecutivo nella sua prima sessione (7-8 giugno 1983), hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Al fine del presente Protocollo:

1. Si intende per "quota-parte ONU" la quota parte di una Parte contraente per l'esercizio finanziario considerato, secondo il parametro delle quote-parti stabilito per la ripartizione delle spese delle Nazioni Unite.
2. Si intende per "esercizio finanziario", l'esercizio finanziario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: le espressioni "base annuale" e "spese annuali" debbono essere interpretate in conseguenza.
3. Si intende per "fondo generale di stanziamento speciale" il Fondo generale di stanziamento speciale per il finanziamento dell'applicazione della Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, che è stato creato dal Segretario Generale dell'ONU.
4. Si intende per "zona geografica delle attività dell'EMEP" la zona che forma oggetto di una sorveglianza coordinata da parte dei centri internazionali dell'EMEP [a].

Articolo 2. Finanziamento dell'EMEP.

Le risorse dell'EMEP coprono le spese annuali dei Centri Internazionali cooperanti nel quadro dell'EMEP che sono legati alle attività iscritte nel programma di lavoro dell'Organo direttore dell'EMEP.

Articolo 3. Contributi.

1. Conformemente alle disposizioni del presente articolo, l'EMEP è finanziato dai contributi obbligatori integrati da contributi volontari. I contributi possono essere versati in valuta convertibile, in valuta non convertibile o in natura.

(a) - Questi Centri internazionali sono attualmente il centro di coordinamento per le questioni chimiche, il centro di sintesi meteorologica Est ed il centro di sintesi meteorologica Ovest.

2. I contributi obbligatori sono versati su una base annuale da tutte le Parti contraenti al presente Protocollo, che si trovano nella zona geografica delle attività dell'EMEP.

3. Dei contributi volontari possono essere versati dalle Parti contraenti al presente Protocollo e dai firmatari, anche se il loro territorio si trovi fuori della zona geografica delle attività dell'EMEP, così come, su raccomandazione dell'Organo Direttore dell'EMEP e sotto riserva di approvazione da parte dell'Organo esecutivo, da ogni altro Paese, organizzazione o singolo che voglia versare contributi al programma di lavoro.

4. Le spese annuali legate al programma di lavoro sono coperte dai contributi obbligatori. I contributi in danaro e in natura, come quelli dei centri ospiti dei Centri internazionali, sono specificati nel programma di lavoro. I contributi volontari possono, su raccomandazione dell'Organo Direttore e sotto riserva di approvazione da parte dell'Organo esecutivo, essere utilizzati sia per ridurre i contributi obbligatori, sia per finanziare delle attività particolari rientranti nel quadro dell'EMEP.

5. I contributi in danaro - obbligatori o volontari - sono versati al Fondo generale di stanziamento speciale.

Articolo 4. Ripartizione delle spese.

1. I contributi obbligatori sono determinanti conformemente alle disposizioni dell'allegato al presente Protocollo.

2. L'Organo esecutivo valuterà la necessità di modificare l'allegato:

a) se il bilancio annuale dell'EMEP aumenta di due volte e mezza in rapporto al bilancio annuale adottato per l'anno di entrata in vigore del presente Protocollo o, se esso è posteriore per l'anno dell'ultimo emendamento all'allegato;

b) se l'Organo esecutivo, su raccomandazione dell'Organo direttore, designa un nuovo Centro internazionale;

c) sei anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo o, se è posteriore, sei anni dopo l'ultimo emendamento all'allegato.

3. Gli emendamenti all'allegato sono adottati per consenso dall'Organo esecutivo.

Articolo 5. Bilancio annuale.

Il bilancio annuale dell'EMEP è redatto dall'Organo direttore dell'EMEP e adottato dall'Organo esecutivo al più tardi un anno prima dell'inizio dell'esercizio finanziario corrispondente.

Articolo 6. Emendamenti al Protocollo.

1. Ogni Parte contraente al presente Protocollo può proporre emendamenti al Protocollo.

2. Il testo degli emendamenti proposto è sottoposto per iscritto al Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, che lo comunica a tutte le Parti contraenti al Protocollo. L'Organo esecutivo esamina gli emendamenti proposti alla sua riunione annuale successiva, sempre che tali proposte siano state comunicate alle Parti contraenti al Protocollo dal Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa almeno novanta giorni prima.

3. Un emendamento al presente Protocollo diverso da un emendamento all'allegato deve essere adottato per consenso dai Rappresentanti delle Parti contraenti al Protocollo ed entrerà in vigore per le Parti contraenti al Protocollo che lo avranno accettato il novantesimo giorno a decorrere dalla data alla quale i due terzi di queste Parti contraenti avranno depositato il loro strumento di accettazione presso il depositario.

L'emendamento risulta in vigore per ogni altra Parte contraente il novantesimo giorno a decorrere dalla data alla quale la detta Parte contraente avrà depositato il suo strumento di accettazione dell'emendamento.

Articolo 7. Regolamento delle controversie.

Se una controversia sorge tra due o più Parti contraenti al presente Protocollo sulla interpretazione o l'applicazione al Protocollo, le dette Parti ricercano una soluzione con il negoziato o con ogni altro mezzo di regolamento delle controversie che esse giudichino accettabile.

Articolo 8. Firma.

1. Il presente Protocollo sarà aperto alla firma degli Stati membri della Commissione economica per l'Europa, degli Stati dotati di Statuto consultivo presso la Commissione economica per l'Europa in virtù del paragrafo 8 della Risoluzione 36 (IV) adottata dal Consiglio economico e sociale il 28 marzo 1947 e delle organizzazioni di integrazione economica regionale costituite dagli Stati sovrani membri della Commissione economica per l'Europa ed aventi competenza per negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nelle materie coperte dal presente Protocollo, a condizione che gli Stati ed Organizzazioni interessate siano Parti alla Convenzione, all'Ufficio dell'ONU a Ginevra, dal 28 settembre al 5 ottobre 1984 incluso, ed in seguito al seggio dell'ONU a New York fino al 4 aprile 1985.

2. Trattandosi di questioni che appartengono alla loro competenza, le Organizzazioni di integrazione economica regionale menzionate sopra possono, a loro nome, esercitare i diritti ed assumere le responsabilità che il presente Protocollo attribuisce ai loro Stati membri. In tal caso gli Stati membri di queste Organizzazioni non sono abilitati ad esercitare tali diritti individualmente.

Articolo 9. Ratifica, accettazione, approvazione ed adesione.

1. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica accettazione o approvazione da parte dei firmatari.

2. Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione degli Stati e delle Organizzazioni previste dal par. 1 dell'art. 8 a decorrere dal 5 ottobre 1984.

3. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'ONU, che assolverà alle funzioni di depositario.

Articolo 10. Entrata in vigore.

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno dalla data alla quale: a) gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno stati depositati da almeno 19

Stati ed Organizzazioni previste dal par. 1 dell'art. 8, che si trovino nella zona geografica dell'attività dell'EMEP; b) il totale delle quote parti ONU di tali Stati ed Organizzazioni superino il 40%.

2. Nei confronti di ogni Stato ed Organizzazione previsti dal par. 1 dell'art. 8 che ratifica, accetta o approva il presente Protocollo o vi aderisce quando le condizioni di entrata in vigore enunciate al par. 1a) precedente sono state soddisfatte, il Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno dalla data del deposito, da parte di detto Stato o Organizzazione, del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo 11. Denuncia.

1. In ogni momento dopo la scadenza di un termine di 5 anni dalla data alla quale il presente Protocollo sarà entrato in vigore nei confronti di una Parte contraente, detta Parte contraente potrà denunciare il Protocollo mediante notifica scritta indirizzata al depositario. Questa denuncia prenderà effetto il novantesimo giorno dalla data alla quale essa sarà stata ricevuta dal depositario.

2. Le obbligazioni finanziarie della Parte che denuncia il Protocollo restano ferme fino a che la denuncia prenda effetto.

Articolo 12. Testi autentici.

L'originale del presente Protocollo, di cui i testi inglese francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'ONU.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Ginevra il 28 settembre 1984.

Allegato menzionato all'art. 4 del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza relativo al finanziamento a lungo termine del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza di inquinanti atmosferici in Europa (EMEP).

I contributi obbligatori per la ripartizione delle spese del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP) sono calcolati secondo la seguente scala:

%

Austria	1,59
Bulgaria	0,35
Spagna	3,54
Finlandia	1,07
Ungheria	0,45
Islanda.	0,06
Liechtenstain.	0,02
Norvegia	1,13
Polonia.	1,42
Portogallo	0,30
Repubblica Democratica Tedesca	2,74
RSS di Bielorussia	0,71
RSS di Ucraina	2,60
Romania.	0,37
San Marino	0,02

Santa Sede	0,02		
Svezia	2,66		
Svizzera	2,26		
Cecoslovacchia	1,54		
Turchia	0,60		
U.R.S.S.	20,78		
Iugoslavia	0,60		
Stati	membri	della	CEE:
Repubblica Federale di Germania.	15,73		
Belgio	2,36		
Danimarca.	1,38		
Francia.	11,99		
Grecia	1,00		
Irlanda.	0,50		
Italia	6,89		
Lussemburgo.	0,10		
Paesi Bassi.	3,28		
Regno Unito.	8,61		
C.E.E.	3,33		
		100,00	

L'ordine nel quale le Parti contraenti figurano nell'allegato si collega specificamente al sistema di ripartizione delle spese quale convenuto dall'Organo esecutivo della Convenzione. In conseguenza questo ordine è un elemento specifico del Protocollo sul finanziamento dell'EMEP.